

# Circolare - Scadenziario 10 2014

## CREDITO DI IMPOSTA PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

- È possibile fruire del credito di imposta pari al 15% a fronte dell'acquisto di beni nuovi, anche mediante contratto di leasing ovvero costruiti tramite contratto di appalto o in economia.
- Per gli appalti relativi alla costruzione dei beni rilevano gli stati di avanzamento lavori liquidati e accettati dal committente entro la fine del periodo dell'agevolazione. Nell'ipotesi di leasing, l'agevolazione è fruibile in relazione al periodo di imposta in cui il bene è consegnato dal concedente all'utilizzatore.

## OIC 10 RENDICONTO FINANZIARIO

- L'Oic ha emanato il principio contabile Oic 10, relativo al rendiconto finanziario. Tale documento, da includere nella nota integrativa e non più nella relazione sulla gestione, deve fornire informazioni di natura finanziaria sulla liquidità aziendale non ottenibili dallo stato patrimoniale e dal conto economico. La sua redazione è suggerita per tutte le tipologie societarie.

## SCONTO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE DONNE E OVER 50

- L'Inps ha confermato la possibilità di fruizione dello sconto del 50% sui contributi per l'assunzione di donne di qualsiasi età di cui al D.L. 34/2014.
- L'agevolazione spetta per un periodo massimo di 12 mesi se l'assunzione è a termine, innalzata a 18 mesi se il contratto è trasformato a tempo indeterminato; parimenti, la stessa spetta per 18 mesi se l'assunzione avviene direttamente a tempo indeterminato, anche part-time.

## RIAMMISSIONE AL LAVORO DURANTE LA MALATTIA

- L'Inps ha chiarito che il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intende riprendere il lavoro anticipatamente rispetto alla prognosi del medico curante, può essere riammesso in servizio solo in presenza di un altro certificato medico di rettifica dell'originaria prognosi.

## AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

- Pubblicato sulla G.U. n. 222 del 24.09.2014 il regolamento del Ministero della Giustizia che definisce gli obblighi formativi dell'amministratore di condominio. Con l'entrata in vigore del provvedimento (9.10.2014), per l'esercizio della professione diventerà obbligatorio un titolo di formazione specifico, acquisito presso enti o associazioni che seguano le indicazioni del Ministero.
- Un'eccezione all'obbligo di formazione iniziale è prevista per coloro che abbiano svolto attività di amministrazione condominiale per almeno un anno nel periodo dal 18.06.2010 al 18.06.2013; per questi soggetti sarà obbligatoria solo la formazione periodica annuale.

## LIBRETTO ENERGETICO IMPIANTI TERMICI

- Dal 15.10.2014 entrano in vigore i nuovi libretti per gli impianti termici e la certificazione energetica degli edifici. Il Ministero dello Sviluppo Economico, sul proprio sito Internet, ha pubblicato le FAQ in merito all'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, specificando che non sono impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

## CASE VUOTE SOGGETTE A TARI

- L'Ifel ha chiarito che il mancato utilizzo di un locale o di un'area non esonerano il contribuente dal pagamento della nuova tassa rifiuti (Tari).

## **Nuove regole di utilizzo del Mod. F24 telematico dal 1.10.2014**

Dal 1.10.2014 il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e dei premi assicurativi potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo dai soggetti persone fisiche che devono versare un saldo pari o inferiore a € 1.000,00, senza alcuna compensazione. In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi). L'uso dei servizi telematici di banche o Poste è però inibito (a chiunque) nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni (si potranno utilizzare, in tali casi, solo i servizi delle Entrate). I contribuenti che non intendono delegare terzi intermediari per il pagamento del proprio modello F24, conseguentemente, devono aderire ai servizi telematici di pagamento messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate; in alternativa, possono stipulare un contratto di home o remote banking con una banca o Poste Italiane, senza la possibilità, tuttavia, di effettuare compensazioni a saldo zero. Il limite di € 1.000,00 è riferito al saldo finale del singolo F24, non alla somma di tutti i modelli F24 da versare nell'anno né alla singola imposta. Pertanto, appare possibile dividere, per la stessa scadenza, il modello F24 da pagare in più modelli con saldo finale pari o inferiore a € 1.000,00. Inoltre, in presenza di un modello F24 "a zero" sarebbe possibile ridurre il credito utilizzato in compensazione al fine di ottenere un modello F24 a debito (anche di importo limitato), per il quale non è obbligatorio utilizzare Entratel/Fisconline. A livello pratico, tuttavia, è da valutare l'opportunità, da parte dei professionisti, di ottenere le coordinate bancarie del conto corrente dei clienti per predisporre l'[autorizzazione](#) all'addebito telematico del modello F24 nonché esaminare attentamente le posizioni dei clienti privi di conto corrente. Si allega fac-simile di lettera da inviare ai clienti nel caso lo Studio abbia scelto di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Soggetti	Versamento mediante modello F24	Modalità di versamento dal 1.10.2014		
	Tributi, contributi, premi assicurativi	Modello cartaceo	Servizi telematici di home banking o remote banking	Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate <sup>2</sup>
<b>TITOLARI DI PARTITA IVA</b>	F24 a debito senza compensazioni.	No	Sì	Sì
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• F24 a debito con compensazione di crediti relativi a:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- imposte sui redditi;</li> <li>- Irap;</li> <li>- addizionali alle imposte sui redditi;</li> <li>- ritenute alla fonte;</li> <li>- imposte sostitutive delle imposte sul reddito;</li> <li>- IVA per importi fino a € 5.000,00.</li> </ul> </li> </ul>	No	Sì	Sì
	F24 con compensazione orizzontale di credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori a € 5.000,00.	No	<b>No</b>	Sì
	F24 a zero, con compensazioni <sup>1</sup> .	No	<b>No</b>	Sì
<b>NON TITOLARI DI PARTITA IVA (PRIVATI)</b>	F24 a debito di importo pari o inferiore a € 1.000,00, senza compensazioni.	Sì	Sì	Sì
	F24 a debito di importo superiore a € 1.000,00, senza compensazioni.	<b>No<sup>3</sup></b>	Sì	Sì
	F24 a debito con compensazione parziale (saldo finale a debito).	<b>No</b>	Sì	Sì
	F24 a zero, con compensazioni. <sup>1</sup>	<b>No</b>	<b>No</b>	<b>Sì<sup>1</sup></b>

<b>Note</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nel caso di <b>F24 a zero</b> non sarà più possibile utilizzare né il modello cartaceo né i servizi di remote/home banking gestiti da banche/Poste.</li> <li>2. Direttamente dal contribuente (Fisconline o Entratel) o per il tramite di un intermediario abilitato.</li> <li>3. I contribuenti che utilizzano <b>deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori</b> (ad esempio, Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc.), con saldo finale superiore a € 1.000,00, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione.</li> </ol>
-------------	--

## Rimborso IVA estera

*Il meccanismo di neutralità dell'imposta è, in genere, realizzato mediante il meccanismo della detrazione, che però può attuarsi solo quando l'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti è quella dello Stato in cui è stabilito il soggetto che intende portarla in detrazione. Quando, invece, per vari motivi, un operatore resta inciso di un'imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo, ha la possibilità di chiederla a rimborso, alle stesse condizioni in cui i soggetti residenti in quello Stato potrebbero portarla in detrazione.*

<b>ASSOGGETTAMENTO AD IVA ESTERA</b>	<b>Acquisto di beni e servizi assoggettati a imposta nello Stato estero</b>	Acquisto di beni che non escono dal territorio dello Stato estero.  Acquisto di servizi diversi da quelli generici di cui all'art. 7-ter D.P.R. n. 633/1972, che si considerano territorialmente effettuati nello Stato estero (tassati in un paese diverso da quello del committente).
<b>DIRITTO AL RIMBORSO</b>	<b>Requisiti del richiedente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iscrizione al VIES.</li> <li>• Assenza di operazioni attive nello Stato per le quali avrebbero dovuto addebitare l'IVA estera, ad eccezione di:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- trasporti non imponibili;</li> <li>- operazioni per le quali l'IVA è stata assolta dal cliente soggetto passivo (reverse charge).</li> </ul> </li> <li>• Inerenza dell'acquisto.</li> <li>• Assenza di stabile organizzazione nello Stato estero.</li> </ul>
	<b>Limiti oggettivi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oggettiva rimborsabilità del bene o del servizio, nei limiti di detraibilità previsti dalla normativa estera.</li> <li>• Rimborsabilità nel limite del pro-rata di detraibilità.</li> <li>• IVA chiesta a rimborso maggiore di € 50,00 per richieste annuali e ad € 400,00 per richieste trimestrali.</li> <li>• Limitato all'imposta dovuta per legge e non anche a quella rimborsata per errore.</li> </ul>
<b>MODALITÀ DI RICHIESTA DEL RIMBORSO</b>	<b>Procedura</b>	Istanza inviata per via telematica all'Agenzia delle Entrate
	<b>Accredito</b>	L'Agenzia delle Entrate invia telematicamente la richiesta di rimborso all'Autorità fiscale dello Stato estero.
	<b>Termine</b>	In sede di predisposizione della richiesta è indicato l'IBAN per l'accredito sul proprio conto corrente.  <b>Entro il 30.09</b> dell'anno solare successivo al periodo di riferimento.
<b>OGGETTO DEL RIMBORSO</b>	<b>Acquisto di beni territorialmente rilevanti nello Stato estero</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisto di beni che non sono usciti dallo Stato estero (particolari ipotesi di operazioni triangolari).</li> <li>• Acquisto di beni che si considerano "consumati" nello Stato estero (carburanti).</li> </ul>
	<b>Acquisto di servizi territorialmente rilevanti nello Stato estero</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizi sui beni <b>immobili</b> per immobili che si trovano nello Stato estero.</li> <li>• Servizi di <b>ristorazione e catering</b> usufruiti nello Stato estero.</li> <li>• Servizi per l'accesso ad una manifestazione culturale, una <b>fiera</b>, ecc.</li> <li>• <b>Nolegg</b>i a breve termine di mezzi di trasporto.</li> <li>• Servizi di <b>trasporto</b> di persone avvenuto nello Stato estero.</li> </ul>
<b>CONTENUTO DELLA RICHIESTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome e indirizzo completo del richiedente.</li> <li>• Indirizzo di contatto elettronico.</li> <li>• Descrizione dell'attività economica del richiedente per la quale i beni o i servizi sono acquisiti.</li> <li>• Periodo di riferimento coperto dalla richiesta.</li> <li>• Dichiarazione del richiedente secondo la quale il richiedente non ha effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato nello Stato membro di rimborso durante il periodo di riferimento.</li> <li>• Numero di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale del richiedente.</li> <li>• Dati del conto bancario, inclusi i codici IBAN e BIC.</li> </ul>	

## Rimborso IVA estera (segue)

<b>CONTENUTO DELLA RICHIESTA (segue)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oltre alle informazioni precedenti, la richiesta contiene, per ciascuno Stato membro di rimborso e per ciascuna fattura o documento d'importazione, le seguenti indicazioni:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- il nome e l'indirizzo completo del cedente o prestatore;</li> <li>- tranne in caso di importazione, il numero d'identificazione IVA del cedente o prestatore o il suo numero di registrazione fiscale, quale assegnato dallo Stato membro di rimborso;</li> <li>- tranne in caso di importazione, il prefisso dello Stato membro di rimborso;</li> <li>- la data e il numero della fattura o del documento d'importazione;</li> <li>- la base imponibile e l'importo dell'IVA espressi nella valuta dello Stato membro di rimborso;</li> <li>- l'importo dell'IVA detraibile, espresso nella valuta dello Stato membro di rimborso;</li> <li>- se, del caso, il prorata detraibile, espresso in percentuale;</li> <li>- la natura dei beni e servizi acquisiti.</li> </ul> </li> </ul>
--	---

<b>PRINCIPALI CASI DI RICHIESTA E CODICI DA UTILIZZARE</b>	<b>Spese catalogate in codici ed, eventualmente, in sottocodici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codici:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>carburanti</b>;</li> <li>2. <b>locazione di mezzi di trasporto</b>;</li> <li>3. spese relative a mezzi di trasporto, a eccezione dei beni e dei servizi di cui ai codici 1 e 2;</li> <li>4. <b>pedaggi stradali</b> e oneri per l'uso della strada;</li> <li>5. spese di viaggio quali spese di taxi, spese per l'utilizzazione di mezzi di trasporto pubblici;</li> <li>6. <b>alloggio</b>;</li> <li>7. <b>alimenti, bevande e servizi di ristorazione</b>;</li> <li>8. ingresso a <b>fiere</b> ed esposizioni;</li> <li>9. spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza;</li> <li>10. altro.</li> </ol> </li> </ul>
--	---	---

<b>Esempio n. 1</b>	<b>Calcolo dell'IVA oggetto del rimborso</b>
---------------------	--

<b>Dati esempio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un trasportatore, alla fine dell'anno, ha le seguenti fatture:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- fattura di autostrade tedesche, con MWSt esposta di € 2.000,00.</li> <li>- fattura di autostrade austriache, con MWST esposta di € 3.000,00.</li> <li>- fattura di acquisto carburante in Austria, con MWST esposta di € 15.000,00.</li> <li>- fattura di acquisto di carburante in Germania, con MWST esposta di € 1.500,00.</li> <li>- fattura di ristorante austriaco con MWST esposta di € 5,00.</li> <li>- fattura di autostrada francese, con TVA esposta di € 35,00.</li> <li>- fattura di una manutenzione sul camion, avvenuta in Germania e con MWST esposta di € 200,00.</li> </ul> </li> <li>• Tale contribuente, tramite il sistema Entratel o Fisconline, o tramite intermediari abilitati, compilerà i vari campi richiesti per la richiesta di rimborso e, relativamente a ciascuno Stato terrà conto di tali considerazioni:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- per quanto riguarda la Francia, non presenterà richiesta di rimborso, in quanto l'importo della TVA richiesta è inferiore a € 50,00;</li> <li>- per quanto riguarda l'Austria, escluderà dalla richiesta l'IVA del ristorante, considerato che le spese di ristorazione sono indetraibili in Austria e quindi non rimborsabili verso i contribuenti esteri;</li> <li>- per quanto riguarda la Germania, dovrebbe escludere l'IVA relativa alle spese di manutenzione, addebitate erroneamente dal meccanico tedesco, il quale avrebbe invece dovute addebitarle senza IVA (art. 3a della norma IVA tedesca, coincidente con il "nostro" 7-ter). Qualora le includesse, lo Stato tedesco le stralcerebbe.</li> </ul> </li> </ul>
---------------------	---

<b>Esempio n. 2</b>	<b>Scritture contabili</b>
---------------------	----------------------------

<b>Dati esempio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese sostenute nel 2013 per allestimento fiera in Francia (vitto, alloggio, carburante, compensi professionali) per € 10.000,00 + TVA (19,60%) pari a € 1.960,00.</li> <li>• Presentazione dell'istanza di rimborso entro il 30.09.2014.</li> </ul>
---------------------	---

<b>E B 7 P C II 5</b>	<b>P D 7</b>	1.09.2013			11.960,00
		Diversi	a	Fornitori UE	
		10.000,00			
		1.960,00			
		<i>Spese per allestimento fiera in Francia.</i>			
<b>P D 7</b>	<b>P C IV 1</b>	1.09.2013			11.960,00
		Fornitori UE	a	Banca c/c	
		<i>Pagamento fornitori esteri.</i>			
<b>P C IV 1</b>	<b>P C II 5</b>	20.01.2015			1.960,00
		Banca c/c	a	Credito Vs. Stato estero	
		<i>Incasso credito per TVA versata in Francia.</i>			

## Organo di controllo nelle S.r.l.

È stato abrogato, con effetto dal 25.06.2014, l'art. 2477, c. 2 C.C., ovvero la norma che disponeva la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore nelle S.r.l. quando il capitale sociale non era inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.a. (ridotto a € 50.000,00). Ciò comporta un paradosso, in quanto si potrà avere una Spa con capitale di € 50.000,00 con collegio sindacale obbligatorio e una S.r.l. con capitale di un milione di euro priva di organo di controllo. La novità presenta ricadute su tutte le S.r.l. aventi un capitale sociale pari o superiore a € 120.000,00. Per effetto di tale abrogazione il capitale sociale cessa, dal 25.06.2014, di rappresentare uno dei parametri in forza dei quali si innesca l'obbligo per i soci di S.r.l. di nominare un organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) e/o di revisione legale dei conti (società di revisione o revisore individuale). In sede di conversione in legge del D.L. n. 91/2014, è stato precisato che **la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina correlato all'entità minima del capitale sociale costituisce giusta causa di revoca.**

<b>ORGANO DI CONTROLLO NELLE S.R.L.</b>	<b>Nomina obbligatoria dell'organo di controllo interno</b>	<p>La nomina dell'organo di controllo o del revisore non è più obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.a. (pari, dal 25.06.2014, a € 50.000,00).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: <ul style="list-style-type: none"> <li>è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</li> <li>controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;</li> </ul> </li> <li>per 2 esercizi consecutivi ha superato <b>2 dei limiti</b> indicati dall'art. 2435-bis, c. 1 C.C. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Attivo patrimoniale € 4.400.000.</b></li> <li><b>Ricavi € 8.800.000.</b></li> <li>Dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50.</li> </ul> </li> </ul> <p>L'obbligo di nomina cessa se, per 2 esercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati.</p>	<p><b>L'ammontare del capitale sociale non determina più alcun obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore</b> (sempreché non sussista un obbligo previsto dallo Statuto).</p>
	<b>Nomina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'assemblea che approva il bilancio in cui sono superati i limiti indicati deve provvedere, <b>entro 30 giorni</b>, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.</li> <li>Se l'assemblea non provvede alla nomina, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.</li> </ul>	
<b>SOPRAVVENUTA INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI NOMINA</b>	<b>Organo di controllo</b>	<p>La sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo correlato all'entità minima del capitale sociale <b>costituisce giusta causa di revoca.</b></p>	<p>Rinuncia da parte del sindaco (dimissioni volontarie) e assenza di obbligo di una nuova nomina.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Delibera assembleare di revoca per giusta causa.</li> <li>La deliberazione di revoca dovrebbe essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.</li> </ul> <p>L'organo di controllo, in assenza di revoca o dimissioni, rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato.</p>
	<b>Incarico di revisione legale</b>	<p><b>Costituisce giusta causa di revoca</b>, da parte dell'assemblea, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.</p>	<p>Dimissioni per circostanze previste dal D.M. 28.12.2012, n. 261.</p> <p>Risoluzione consensuale.</p> <p>Delibera assembleare di revoca per giusta causa.</p>

## Trasferimento della residenza all'estero

*Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. I soggetti esercenti imprese commerciali che trasferiscono la residenza in Stati appartenenti all'Unione Europea, ovvero in Norvegia o in Islanda, possono richiedere la sospensione o la rateizzazione della riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza, unitariamente determinata, in base al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Il D.M. 2.07.2014 contiene le relative istruzioni operative in relazione ai trasferimenti effettuati dal 2015.*

<b>TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA ALL'ESTERO</b>	<b>Tassazione della plusvalenza (exit tax)</b>	Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.	
	<b>Stabile organizzazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La disposizione si applica se, successivamente, i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne siano distolti.</li> <li>• Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.</li> </ul>	
	<b>Imprese individuali e società di persone</b>	È consentita l'applicazione della tassazione separata sulle plusvalenze latenti, a condizione che il trasferimento della residenza avvenga decorsi almeno 5 anni dall'inizio dell'attività.	
	<b>Soci di società di capitali</b>	Il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società di capitali non dà luogo, di per sé, all'imposizione dei soci della società trasferita.	
<b>SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI O RATEIZZAZIONE</b>	<b>Soggetti</b>	Soggetti esercenti imprese commerciali che trasferiscono la residenza in Stati appartenenti all' <b>Unione Europea</b> , ovvero in Norvegia <sup>1</sup> o in Islanda <sup>1</sup> .	
	<b>Tassazione plusvalenza</b>	È possibile chiedere la <b>sospensione</b> degli effetti del realizzo della plusvalenza (fino a un <b>massimo di 10 anni</b> ).	
	<b>Opzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tali soggetti possono optare per:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- la sospensione;</li> <li>o</li> <li>- la rateizzazione (6 quote annuali).</li> </ul> </li> </ul>	Della riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza, unitariamente determinata, in base al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.
	<b>Interessi</b>	In caso di sospensione e di rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 20 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241, da calcolarsi sull'importo dell'imposta sospesa o rateizzata.	
	<b>Stabile organizzazione</b>	La disposizione si applica, altresì, se una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato è trasferita in uno Stato UE, Norvegia o Islanda.	

### Nota<sup>1</sup>

- Stati aderenti all'Accordo sullo SEE inclusi nella "white list", con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16.03.2010.

## Adesione al processo verbale di constatazione a seguito di verifica

L'adesione al processo verbale di constatazione è stata introdotta con i seguenti fini:

- semplificare i rapporti tra Fisco e contribuente;
- in ottemperanza ai principi di reciproco "affidamento";
- con lo scopo di agevolare i soggetti sottoposti ad attività di verifica fiscale; sono previste condizioni sanzionatorie favorevoli (riduzione del minimo edittale e modalità di pagamento agevolate).

Parallelamente, si verifica un vantaggio per l'Amministrazione Finanziaria: si perviene, in tempi molto rapidi, a una definizione dell'accertamento fiscale, evitando ogni tipo di contestazione e/o contenzioso.

**Tavola n. 1**

### Presupposti e vantaggi dell'adesione

<b>ADESIONE AL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE</b>	<b>Presupposti</b>	Rilievi che comportano l'emissione di accertamenti parziali.
	<b>Vantaggi</b>	Riduzione del carico sanzionatorio. Versamento rateale delle somme dovute.

**Tavola n. 2**

### Fasi dell'adesione

CONSEGNA DEL PVC AL CONTRIBUENTE DA PARTE DELL'ORGANO PROCEDENTE		
<b>COMUNICAZIONE DI ADESIONE DEL CONTRIBUENTE</b>		Inviata entro i <b>30 giorni</b> successivi alla consegna del PVC.
		Presentata mediante l'utilizzo di apposito Modello.
		Diretta all'Agenzia delle Entrate competente e all'organo che ha redatto il PVC.
		Puo essere consegnata <i>brevi manu</i> ovvero spedita a mezzo posta.
		Deve essere sottoscritta dal contribuente.
<b>NOTIFICA DELL'ATTO DI DEFINIZIONE DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO FISCALE</b>		Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del contribuente.
<b>VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE</b>	<b>In unica soluzione</b>	Effettuato entro <b>20 giorni</b> dalla notifica della definizione.
	<b>Versamento rateale</b>	In <b>8 rate trimestrali</b> per somme inferiori ad € 51.645,69.
		In <b>12 rate trimestrali</b> per somme superiori al predetto limite.

**Tavola n. 3**

### Imposte oggetto di adesione

IMPOSTE DEFINIBILI MEDIANTE ADESIONE AL PVC	
Imposte sui redditi	IVA
	Irap
	Addizionale regionale e comunale
	Imposte sostitutive
<b>IMPOSTE E TRIBUTI CHE NON CONSENTONO L'ADESIONE</b>	Imposta di registro. Imposte ipo-catastali. Accise. Dazi doganali. Imposte di successione e donazione. Tutti i tributi locali. Imposte e tributi in genere non rientranti nella previsione normativa.

## Compensazione di crediti e debiti mediante corrispondenza

Il legislatore dispone, per una specifica categoria di atti e contratti, di regola assoggettati a registrazione "in termine fisso", la registrazione solo "in caso d'uso" se formati "mediante corrispondenza". È il caso delle compensazioni e remissioni di debiti, riguardanti, per esempio, le partite finanziarie riferite a società del medesimo gruppo societario. Tali poste possono essere oggetto di compensazione attraverso la formalizzazione simultanea di due distinte scritture private, su cui dovrà essere apposta l'imposta di bollo in misura pari a € 2,00.

### Esempio n. 1

### Lettera di proposta di una delle parti

Alfa S.r.l.  
Via Bach, n. 11 - 10100 Torino  
C.F.: 01234560789  
Torino, lì 21.07.2014

Beta S.r.l.  
Via Europa, n. 7 - 20100 - Milano  
C.F.: 09876540021

#### Oggetto: compensazione di partite debitorie/creditorie

La scrivente Società "Alfa S.r.l.", con sede in Torino, via Bach, n. 11, P. IVA e C.F. 00123450789 iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Mario Rossi,

#### premessò che

in base al contratto di finanziamento intercompany n. 127 del 1.01.2014, la ns. società vanta posizioni creditorie nei Vs confronti per un ammontare pari a € 5.000,00;

#### considerato che

in base al contratto di fornitura n. 1 del 1.06.2014, la ns. società risulta debitrice nei Vs. confronti per un ammontare pari ad € 5.000,00,

#### propone

di estinguere per compensazione le suddette partite:

- Contratto n. 127 del 1.01.2014 a credito per € 5.000,00;
- Contratto n. 10 del 1.06.2014 a debito per € 5.000,00.

In attesa della Vostra conferma di accettazione a mezzo PEC che vorrete tempestivamente inviarci, porgiamo i migliori saluti.

Data invio a mezzo PEC



Mario Rossi

La società proponente (per Alfa S.r.l.)

### Esempio n. 2

### Lettera di accettazione della controparte

Beta S.r.l.  
Viale Europa, n. 7 - 20100 Milano  
C.F.: 09876540021  
Milano, lì 31.07.2014

Alfa S.r.l.  
Via Bach, n. 1 - 10100 Torino  
C.F.: 01234560789

#### Oggetto: risposta a Vs. lettera del 21.07.2014 riferita a "Compensazione di partite debitorie e creditorie"

La scrivente Società "Beta S.r.l.", con sede in Milano, via Europa, n. 7, P. IVA e C.F. 05678980123 iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Verdi Luigi,

#### premessò che

ci è pervenuta la Vostra proposta di compensazione di credito a mezzo PEC contenuta nella lettera protocollo n. 555 del 21.07.2014, che riproduciamo qui di seguito;

#### tutto ciò premesso,

(segue il testo integrale della lettera di proposta spedita dalla Società proponente cedente)

(N.B.: tale lettera deve essere ripetuta integralmente, poiché ogni difformità equivale a proposta e, quindi, impedisce il perfezionamento del contratto).

Sottoscriviamo la medesima proposta in segno di accettazione.

Data invio a mezzo PEC



Luigi Verdi

La società destinataria della proposta (per Beta S.r.l.)



**Fattura e imposta di bollo**

Sono esenti dall'imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere e gli altri documenti di accredito e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA. Le fatture e gli altri documenti equivalenti non rientranti nelle ipotesi di esenzione sono soggetti all'imposta di bollo di € 2,00, qualora l'importo complessivo indicato sia superiore a € 77,47. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, la fattura elettronica deve essere equiparata a quella emessa in formato cartaceo. In seguito alle novità introdotte dagli artt. 6 e 7 del D.M. 17.06.2014, il pagamento dell'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti deve avvenire in unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, attraverso il canale telematico e con l'utilizzo del Modello F24. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta in base al D.M. 17.06.2014.

Ambito IVA	Operazioni	Fattispecie	Rif. D.P.R. 633/1972	Importi	
				Oltre € 77,47	Fino a € 77,47
Operazioni nel campo IVA	<b>Imponibili</b> Comprese operazioni nel regime dei beni usati	Aliquota zero Reverse charge	Art. 74, cc. 7/8 (rottami, tel., Pc) Art. 17, c. 6 (edilizia)	Non soggette ad imposta di bollo <sup>1</sup>	Non soggette a imposta di bollo
		Qualsiasi aliquota (non zero)	----	Non soggette a imposta di bollo	
		IVA assolta all'origine	Art. 74, c. 1	Non soggette a imposta di bollo	
	<b>Esenti</b>	Operazioni esenti	<b>Art. 10</b>	<b>Imposta di bollo € 2,00</b>	
	<b>Non Imponibili</b>	Esportazioni <sup>2</sup>	Artt. 8a e 8b	Non soggette a imposta di bollo	
		Cessioni intracomunitarie	Art. 66, c. 5 D.L. 331/1993 <sup>3</sup>	Non soggette a imposta di bollo	
		Servizi internazionali	Art. 9	Non soggette a imposta di bollo <sup>4</sup>	
		Esportatori abituali	<b>Art. 8c</b>	<b>Imposta di bollo € 2,00<sup>7</sup></b>	
		Operazioni assimilate esportazioni	<b>Art. 8-bis</b>	<b>Imposta di bollo € 2,00<sup>5</sup></b>	
	<b>Escluse</b>	Operazioni escluse	<b>Art. 15</b>		
Operazioni fuori campo IVA	----	Operazioni fuori campo	<b>Artt. 2, 3, 4, 5, 7-bis e 7-septies</b>	<b>Imposta di bollo € 2,00 (salvo eccezioni)</b>	
	----	Contribuenti minimi	<b>Art. 100, L. 244/2007<sup>6</sup> e D.L. 98/2011</b>		

<b>Note</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Le fatture emesse in applicazione del reverse charge sono esenti dall'imposta di bollo, poiché riferite a operazioni soggette ad IVA.</li> <li>In fattura deve essere chiaramente indicato che si tratta di merci destinate all'esportazione.</li> <li>Sulla fattura deve essere indicato che si tratta, ad esempio, di cessione non imponibile ai sensi dell'art. 41 D.L. 331/1993.</li> <li>Le fatture emesse in relazione ai servizi internazionali, di cui all'art. 9, c. 1 D.P.R. 633/1972, godono dell'esenzione in modo assoluto dall'imposta di bollo, in forza dell'art. 15 della tabella allegata al D.P.R. 642/1972, purché tali servizi internazionali siano diretti esclusivamente al fine di realizzare l'esportazione di merci con esclusione, quindi, dei servizi relativi a beni in transito doganale, ai trasporti di persone, ecc.</li> <li>La non imponibilità IVA riconosciuta dall'art. 8-bis, a favore delle cessioni di navi e aeromobili effettuate nello Stato, ha carattere autonomo e non può ritenersi una disposizione di carattere generale; pertanto, le fatture relative a queste fattispecie devono essere assoggettate alla normale imposta di bollo, fatta eccezione per le fatture emesse nei confronti degli armatori per l'imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo, in quanto atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione dell'esportazione di merci.</li> <li>Le fatture emesse dai contribuenti minimi devono essere assoggettate all'imposta di bollo, poiché documentano operazioni per le quali non è esercitabile il diritto di rivalsa. Sono invece esenti le fatture riguardanti gli acquisti intracomunitari e le operazioni per le quali il contribuente minimo assume la veste di debitore di imposta (esempio: acquisti soggetti al reverse charge).</li> <li>Sono esenti le fatture per cessioni di beni (mai le prestazioni di servizio) certamente destinati a successiva esportazione a cura dell'acquirente, previa espressa menzione in fattura. In assenza di certezza di tale condizione, si applica il bollo.</li> </ol>
-------------	---

## Interessi di mora per ritardato pagamento


Il D. Lgs. n. 192/2012, finalizzato a garantire tempi certi e brevi nei pagamenti fra imprese, ha applicazione generalizzata a tutti i rapporti fra imprese, lavoratori autonomi e pubblica amministrazione; non ha alcuna valenza nei riguardi delle transazioni commerciali di prodotti agricoli, per i quali vige una norma specifica.

La disciplina si applica alle transazioni commerciali concluse, in relazione a tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo. Gli interessi moratori si calcolano dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ossia decorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Le parti possono definire termini di pagamento superiori, anche a 60 giorni, purché non gravemente iniqui e pattuiti in forma scritta. Gli interessi moratori sono individuati negli interessi legali di mora, pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali.

Tassi di mora				
Dal	Al	Tasso B.C.E.	Maggiorazione	Totale
1.01.2014	30.06.2014	0,25%	8,00%	8,25%
<b>1.07.2014</b>	<b>31.12.2014</b>	0,15%	8,00%	<b>8,15%</b>

### Esempio n. 1

### Fattura per addebito interessi di mora

Ditta Emittente			Ditta Cliente		
Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c. Via Principe di Piemonte, n. 15 - 46041 ASOLA (MN) C.F. e P. IVA: 00153450202 - Cod. identif. IT 00153450202 Rea C.C.I.A.A. di MN n. 12345 - Reg. Imprese Mantova n. 34567			Spett. le Verdi Luigi Via Tintoretto, 10 - 46042 Castel Goffredo (MN) Cod. Fisc.: VRD LGU 54R16 E897 H P. IVA: 00286210403		
Data	Documento	Numero			
31.07.2014	Fattura	452			
U.d.m	Descrizione	Q.tà	Prezzo unit.	Cod. IVA	Importo
	Addebito interessi di mora calcolati dal 1.03.2014 al 31.07.2014, su ns. fatt. del 31.01.2014, n. 401 di € 40.000,00. $\text{€ } 40.000,00 \times 122 \text{ gg.} \times 8,25 + \text{€ } 40.000,00 \times 31 \text{ gg.} \times 8,15$ 36.500 + 36.500	31.07.2014	€ 2,00	9	1.379,89
					
1) Imponibile ... %	2) Imponibile ... %	3) Imponibile ... %	Totale A (1+2+3)		
4) IVA ... %	5) IVA ... %	6) IVA ... %	Totale B (4+5+6)		
7) Non imponibile	8) Esente	9) Escluso	1.379,89	Totale C (7+8+9)	1.379,89
1-2-3) Operazione imponibile				Totale complessivo (A+B+C)	
7) Operazione non imponibile ai sensi dell'art. ....				1.379,89	
8) Operazione esente ai sensi dell'art. ....					
9) Operazione esclusa ai sensi dell'art. 15, c. 1, n. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633				S.E. & O.	

### Esempio n. 2

### Scritture contabili relative all'incasso dei crediti per interessi di mora

P C II 1	E C 16 d	31.07	Crediti v/clienti a Interessi attivi di mora	1.379,89
			<i>Emessa fattura n. 452 per rilevazione interessi di mora su fattura n. 401 di € 40.000,00 cliente Verdi.</i>	
P C IV 1	P C II	31.07	Banca c/c ordinario a Crediti v/clienti	41.379,89
			<i>Incassate fatture nn. 401 e 452 cliente Verdi.</i>	

### Esempio n. 3

### Scritture contabili relative al pagamento dei debiti per interessi di mora

E C 17	P D 7	31.07	Interessi passivi di mora a Debiti v/fornitori	1.379,89
			<i>Rilevata fattura n. 452 fornitore Alfa S.r.l. per addebito interessi di mora su fattura n. 401.</i>	
P D 7	P C IV 1	31.07	Debiti v/fornitori a Banca c/c ordinario	41.379,89
			<i>Pagate fatture nn. 401 e 452 fornitore Alfa S.r.l.</i>	



## Fatturazione delle operazioni di permuta

Nell'ambito dell'attività economica può verificarsi che una cessione di beni o una prestazione di servizi, anziché conseguire una contropartita monetaria, sia remunerata, per originaria previsione contrattuale, mediante un'altra cessione di beni o una prestazione di servizi. Può accadere, peraltro, pur in assenza di un'originaria previsione contrattuale in tal senso, che le predette cessioni o prestazioni siano effettuate al fine di estinguere, per mezzo di pagamento "in natura", una precedente obbligazione. Nei casi sopra descritti, ognuna delle due operazioni corrispettive (prima ipotesi) e l'operazione "solutoria" (seconda ipotesi) deve essere assoggettata separatamente all'IVA.

### Ritiro e sostituzione pezzi difettosi

**Dati** La società Verdi Luigi S.n.c. effettua la riparazione di un macchinario della Società Alfa S.r.l., concordando il compenso di € 100,00, più IVA, per l'intervento e il ritiro di un pezzo difettoso, valutato € 50,00, più IVA, che sarà riutilizzato dalla Verdi Luigi S.n.c. nella propria attività di manutenzione, dopo averlo ricondizionato.

### Esempio n. 1 Fattura per la prestazione di servizi

Ditta Emittente			Ditta Cliente		
Verdi Luigi S.n.c. Via del Roseto, 15 - 20100 Milano C.F. e P. IVA: 00286210403			Spett.le Alfa S.r.l. Via Principe di Piemonte, 15 - 46041 Asola (MN) C.F. e P. IVA: 00153450202		
Data	Documento	Numero			
23.07.2014	Fattura	1220			
Unità di misura	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Codice IVA	Importo
n.	Manutenzione eseguita su fotocopiatrice. Pagamento mediante parziale compensazione con tamburo fotocopiatrice - Operazione permutativa.	1	100,00	2	100,00
<b>1) Imponibile 22 %</b>	100,00	<b>2) Imponibile ... %</b>		<b>3) Imponibile ... %</b>	<b>Totale A (1+2+3)</b>
					100,00
<b>4) IVA 22 %</b>	22,00	<b>5) IVA ... %</b>		<b>6) IVA ... %</b>	<b>Totale B (4+5+6)</b>
					22,00
<b>7) Non imponibile</b>		<b>8) Esente</b>		<b>9) Escluso</b>	<b>Totale C (7+8+9)</b>
1-2-3)	Operazione imponibile				<b>Totale complessivo (A+B+C)</b>
7)	Operazione non imponibile ai sensi dell'art. ....				122,00
8)	Operazione esente ai sensi dell'art. ....				
9)	Operazione esclusa ai sensi dell'art. ....				<b>S.E. &amp; O.</b>

### Esempio n. 2 Fattura di cessione del pezzo difettoso

Ditta Emittente			Ditta Cliente		
Alfa S.r.l. Via Principe di Piemonte, 15 - 46041 Asola (MN) C.F. e P. IVA: 00153450202 Codice identificazione: IT 00153450202 Rea C.C.I.A.A. di MN n. 12345 Registro Imprese di Mantova n. 00153450202			Spett.le Verdi Luigi S.n.c. Via del Roseto, 15 - 20100 Milano (MI) C.F. e P. IVA: 00286210403		
Data	Documento	Numero			
23.07.2014	Fattura	300			
Unità di misura	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Codice IVA	Importo
n.	Tamburo fotocopiatrice. Pagamento mediante compensazione con manutenzione eseguita su fotocopiatrice - Operazione permutativa.	1	50,00	2	50,00
<b>1) Imponibile 22 %</b>	50,00	<b>2) Imponibile ... %</b>		<b>3) Imponibile ... %</b>	<b>Totale A (1+2+3)</b>
					50,00
<b>4) IVA 22 %</b>	11,00	<b>5) IVA ... %</b>		<b>6) IVA ... %</b>	<b>Totale B (4+5+6)</b>
					11,00
<b>7) Non imponibile</b>		<b>8) Esente</b>		<b>9) Escluso</b>	<b>Totale C (7+8+9)</b>
1-2-3)	Operazione imponibile				<b>Totale complessivo (A+B+C)</b>
7)	Operazione non imponibile ai sensi dell'art. ....				61,00
8)	Operazione esente ai sensi dell'art. ....				
9)	Operazione esclusa ai sensi dell'art. ....				<b>S.E. &amp; O.</b>

## **Cartelle Equitalia via PEC per imprese individuali**

*Equitalia ha annunciato che, anche per le imprese individuali, le cartelle di pagamento saranno notificate tramite posta elettronica certificata. Sarà, pertanto, necessario per quest'ultime monitorare la casella PEC per verificare la ricezione di documenti. Infatti, la notifica della cartella via PEC trasmessa da oltre 60 giorni non sarà più impugnabile davanti al giudice.*

<b>OBBLIGO</b>	<b>Dal 30.06.2013</b>	Le imprese individuali sono obbligate a dotarsi di posta elettronica certificata.	
	<b>PEC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strumento che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.</li> <li>I messaggi PEC si considerano legalmente ricevuti dal destinatario nel momento in cui sono recapitati nella sua casella di posta elettronica certificata.</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3; text-align: center;"><b>Validità</b></td> <td>Il messaggio ha validità agli effetti di legge <b>solo se entrambi i soggetti coinvolti utilizzano una casella di posta elettronica certificata.</b></td> </tr> </table>	<b>Validità</b>
<b>Validità</b>	Il messaggio ha validità agli effetti di legge <b>solo se entrambi i soggetti coinvolti utilizzano una casella di posta elettronica certificata.</b>		

### **Tavola riepilogativa**

### **Decorrenza dell'obbligo PEC per i vari soggetti**

Soggetto obbligato		Termine	Soggetto destinatario
Amministrazioni pubbliche		Dal 29.11.2008	C.N.I.P.A.
Professionista iscritto in Albo/Elenco		Entro il 29.11.2009	Albo/Collegio
Società	Costituita prima del 29.11.2008	Entro il 30.06.2012	Registro delle Imprese
	Costituita dal 29.11.2008	All'atto dell'iscrizione al Registro delle Imprese	
Imprese individuali	Costituita prima del 20.10.2012	Entro il 30.06.2013	Registro delle Imprese
	Costituita dal 20.10.2012	All'atto dell'iscrizione al Registro delle Imprese	

<b>VANTAGGI</b>	<b>Economici e pratici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risparmio di tempo rispetto alla redazione e presentazione in posta.</li> <li>Possibilità di inviare un numero rilevante di raccomandate senza difficoltà.</li> </ul>
	<b>PEC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Possibilità di verificare nel tempo il documento inviato tramite l'archivio dei gestori.</li> <li>Il messaggio è crittografato.</li> </ul>

## Peso della pressione fiscale in Italia rispetto agli altri Paesi

Si presentano alcuni dati elaborati dall'Ufficio Studi di Confindustria in relazione alla fiscalità e alla crescita economica con le informazioni disponibili al 24.07.2014.


**Tavola n. 1**

**Anno 2013 - Dati in % del PIL (fonte: Ufficio Studi Confindustria)**

	Pressione fiscale apparente	Pressione fiscale effettiva o legale	Sommerso
Danimarca	50,4	51,3	1,8
Francia	47,8	49,5	3,5
Austria	45,3	47,4	4,4
Svezia	45,0	47,0	4,5
<b>Italia</b>	<b>44,1</b>	<b>53,2</b>	<b>17,3</b>
Regno Unito	37,3	40,0	6,7
Spagna	34,2	37,6	9,2
Irlanda	31,5	32,5	3,2
Canada	30,5	31,2	2,0
Stati Uniti	26,3	27,7	5,0
Messico	20,1	22,8	11,9

**Tavola n. 2**

**Variazione % cumulata Pil pro capite reale**



**Credito d'imposta "Art-bonus"**

*Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei 3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013, relativi a interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, spetta un **credito d'imposta, nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013, e del 50% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.***

<b>AMBITO APPLICATIVO</b>	<b>Oggetto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Erogazioni liberali in denaro per:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;</li> <li>- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica;</li> <li>- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.</li> </ul> </li> </ul>	Effettuate nei 3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013.
		Il credito d'imposta è altresì riconosciuto se le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici sono destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.	<b>2014-2016</b>
	<b>Soggetti</b>	Persone fisiche, enti non commerciali, soggetti titolari di reddito d'impresa.	Tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica.
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>Credito d'imposta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È riconosciuto un credito di imposta nella misura del:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>65%</b> delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013 (<b>2014 e 2015</b>);</li> <li>- 50% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016).</li> </ul> </li> <li>• Il credito d'imposta è riconosciuto <b>nei limiti</b> del:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>15% del reddito imponibile;</b> <input type="checkbox"/> Persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato<sup>1</sup>.</li> <li>- <b>5 per mille dei ricavi annui.</b><sup>3</sup> <input type="checkbox"/> Soggetti titolari di reddito d'impresa<sup>2</sup>.</li> </ul> </li> </ul>	
	<b>Incompatibilità con altre agevolazioni</b>	Il credito d'imposta è ripartito in <b>3 quote annuali</b> di pari importo.	Non si applicano né la detrazione dall'imposta lorda per le persone fisiche del 19% delle erogazioni, né la deduzione per le imprese degli oneri di utilità sociale a favore dello Stato e di enti e istituzioni pubbliche.

<b>Note</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A condizione che non svolgano attività d'impresa (dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati, ecc.). Sono compresi anche gli <b>enti che non svolgono attività d'impresa</b>. Per le erogazioni liberali effettuate dalle società semplici, il credito di imposta spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nell'art. 5 del Tuir ai fini della imputazione del reddito (<b>Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2014</b>).</li> <li>2. Ai sensi dell'art. 55, c. 1 Tuir sono considerati redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali sia in forma individuale sia collettiva. Rientrano, quindi, in tale categoria sia la <b>persona fisica che svolge attività commerciale</b> (imprenditore individuale) sia le società e gli enti che svolgono attività commerciale (società commerciali, enti commerciali ed enti non commerciali che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale). Gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale usufruiscono del credito di imposta con le modalità ed i limiti previsti per i titolari di reddito di impresa se effettuano le erogazioni liberali nell'ambito dell'attività commerciale. Il credito di imposta spetta anche alle <b>stabili organizzazioni</b> nel territorio dello Stato di imprese non residenti (Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2014).</li> <li>3. Si fa riferimento ai ricavi di cui all'art. 85 Tuir e all'art. 57 Tuir (Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2014).</li> </ol>
-------------	---

## SCADENZARIO

### ***Principali adempimenti mese di ottobre 2014***

Scad. 2014	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Mercoledì 1 ottobre</b>	Mod. F24	<b>Pagamento telematico</b> - Dal 1.10.2014 i versamenti potranno essere effettuati mediante il modello F24 cartaceo solo dai soggetti persone fisiche che devono versare un saldo pari o inferiore a € 1.000,00 senza alcuna compensazione. In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi). L'uso dei servizi telematici di banche o Poste è però inibito (a chiunque) nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni (si potranno utilizzare, in tali casi, solo i servizi delle Entrate).
	Inps Previdenza	<b>Lavoratori domestici</b> - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici. <b>Fondo Mario Negri</b> - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali relativi al 3° trimestre 2014.
<b>Venerdì 10 ottobre</b>	IVA	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		<b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		<b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		<b>Operazioni con l'estero</b> - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. n. 228/2012).
		<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
<b>Mercoledì 15 ottobre</b>	Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Contributi previdenziali</b> - Termine di versamento della 5ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2014.
	Ragionieri commercialisti	<b>Nuovo modello</b> - Da oggi scatta l'obbligo di utilizzare il nuovo modello, contenuto nel D.M. 10.02.2014, ai fini della compilazione del libretto di impianto termico, nonché di redigere il rapporto di efficienza energetica.
	Libretto di impianto termico	<b>UNICO 2014</b> - I contribuenti titolari di partita IVA che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.
	Imposte dirette	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta.
		Dividendi
<b>Giovedì 16 ottobre</b>	IVA	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		<b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2013 derivante dalla dichiarazione annuale, con gli interessi.
	<b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di settembre 2014, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2014.	
	Lettera d'intento	<b>Comunicazione</b> - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente. Il D.L. 2.03.2012, n. 16 ha previsto che il termine ultimo per eseguire l'adempimento è rappresentato dal termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.
	Imposta sugli intrattenimenti	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
Imposta sulle transazioni finanziarie	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).	
	Inps	<b>Contributi previdenziali ed assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
		<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica.
Inps gestione ex-Enpals	<b>Versamento</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.	
Tasi	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 1ª rata Tasi 2014 nei Comuni che hanno approvato la relativa delibera dopo il 23.05.2014 ed entro il 10.09.2014 (D.L. n. 66/2014).	

## Principali adempimenti mese di ottobre 2014 (segue)

Scad. 2014	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Lunedì 20 ottobre</b>	<b>IVA</b>	<b>Operatori commerciali extracomunitari</b> - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini IVA, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, nei confronti di committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta, devono trasmettere in via telematica, al Centro operativo di Pescara, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell'IVA dovuta. L'obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni.
	<b>Conai</b>	<b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese o trimestre precedente.
<b>Sabato 25 ottobre</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Mod. 730/2014</b> - Il contribuente può presentare al Caf, o al professionista abilitato, la dichiarazione 730 integrativa.
	<b>IVA</b>	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente.
<b>Giovedì 30 ottobre</b>	<b>Beni ai soci</b>	<b>Comunicazione</b> - Termine di presentazione della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci, nonché dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevute nel 2013 (Prov. Ag. Entrate 16.04.2014).
	<b>Imposta di registro</b>	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
<b>Venerdì 31 ottobre</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Unico 2014</b> - I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento della relativa rata, con gli interessi.
	<b>IVA</b>	<b>Fattura differita</b> - Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		<b>Black list</b> - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list nel mese e nel trimestre precedente mediante il modello polivalente.
		<b>Acquisti da San Marino</b> - Termine di invio telematico della comunicazione degli acquisti di beni effettuati da San Marino nel mese precedente, mediante il modello polivalente.
		<b>Rimborsi</b> - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 3° trimestre 2014, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
	<b>Libro unico del lavoro</b>	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	<b>Inps</b>	<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori, riferite al mese precedente. <b>Agricoltura</b> - Termine di presentazione della denuncia trimestrale della manodopera agricola (DMAG Unico) relativa al 3° trimestre 2014.
	<b>Inps gestione ex Enpals</b>	<b>Denuncia</b> - Termine di presentazione delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dello spettacolo e dello sport tramite formato XML ovvero mediante procedura online. L'invio mediante flusso XML è possibile solo mediante il canale UniEmens (Circ. Inps n. 41/2013).
	<b>Crediti Pubblica Amministrazione</b>	<b>Certificazione</b> - È stato prorogato al 31.10.2014 il termine per chiedere la certificazione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione (art. 22, c. 7-bis D.L. n. 91/2014).
<b>Antiriciclaggio</b>	<b>Controlli finanziari</b> - Entro il 31.10.2014 i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio devono comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo PEC in relazione alla richiesta di informazioni sulle operazioni con l'estero (Prov. Ag. Entrate 8.08.2014, n. 105953).	
<b>Dottori commercialisti</b>	<b>Contributi previdenziali</b> - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi 2014.	
<b>Agenti</b>	<b>Adempimenti</b> - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.	
<b>Autotrasportatori</b>	<b>Rimborso accise</b> - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto devono presentare la richiesta di rimborso delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 3° trimestre 2014.	

### Nota<sup>1</sup>

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].